

FAQ

GARA EUROPEA A PROCEDURA APERTA PER LA CONCLUSIONE DI UN ACCORDO QUADRO PER LO SVOLGIMENTO DEL SERVIZIO DI CONDUZIONE, GESTIONE, MANUTENZIONE E PRESIDIO DEGLI IMPIANTI TERMICI, DI CONDIZIONAMENTO E DI TRATTAMENTO ARIA DELLA CITTA' UNIVERSITARIA E DELLE SEDI ESTERNE. – CIG 7632654954.

1) DOMANDE

A) Con riferimento al punto A.1.1.1 dell'art. 18.1 ed all'art. 24 del Disciplinare si chiede l'esperienza pregressa (anni) di ciascun addetto attualmente impiegato alla conduzione, gestione e manutenzione degli impianti termici e reti di teleriscaldamento di potenza nominale superiore a 1 MWt.

B) Con riferimento al punto A.1.1.3 dell'art. 18.1 ed all'art. 24 del Disciplinare si chiede il numero di frigoristi patentati attualmente impiegati.

C) Con riferimento al punto A.1.1.4 dell'art. 18.1 ed all'art. 24 del Disciplinare si chiede l'esperienza pregressa (anni) di ciascun addetto attualmente impiegato alla conduzione degli impianti termici di potenza nominale superiore a 232 kW.

D) Con riferimento all'art. 24 del Disciplinare si chiede prospetto con qualifica, livello, ruolo/mansione, tipologia di impiego (full-time o part-time) e RAL di ciascun addetto attualmente impiegato.

RISPOSTE

A) Il punto A.1.1.1 dell'art. 18.1 del disciplinare di gara richiede la media degli anni di esperienza degli addetti, ivi indicati, evidentemente attualmente presenti, non essendo stato indicato, peraltro, alcun periodo di riferimento.

B) Si conferma che il punto A.1.1.3 dell'art. 18.1 richiede il numero frigoristi attualmente impiegati, non essendo stato indicato, peraltro, alcun periodo di riferimento.

C) Si conferma che il punto A.1.1.4 dell'art. 18.1 richiede l'esperienza pregressa del personale, per la conduzione di impianti termici con potenza termica nominale superiore a 232Kw, attualmente impiegato, non essendo stato indicato, peraltro, alcun periodo di riferimento.

D) Si precisa che nell'art. 24 del disciplinare è stato specificato: <<Considerato che sono cambiate le condizioni di esecuzione del contratto rispetto all'appalto stipulato con l'operatore uscente, il personale da riassorbire sarà definito in esito ad una verifica congiunta tra stazione appaltante, aggiudicatario e sindacati.>>.

2) DOMANDE

A) In merito a quanto richiesto al punto 7.7.a (pag. 13/47) del Disciplinare di Gara, si chiede conferma che, nel caso di consorzio di cui all'art. 45, comma 2 lett. b) del Codice, i requisiti di cui al punto 7.3 lettera e del Disciplinare di gara (tecnici), debbano essere posseduti dalla/e consorziata/e indicata/e quali esecutrici, come previsto dall'art. 47 comma 1 del Codice stesso.

B) In merito ai criteri di attribuzione dei punteggi (Offerta Tecnica) di cui al punto A.1.1 del Disciplinare di Gara (pag. 32/47), si chiede se quanto valutato relativamente ai sotto criteri A.1.1.1., A.1.1.2, A.1.1.3, A.1.1.4 non possa considerarsi sovrapponibile a quanto richiesto come requisito di partecipazione nell'ambito della documentazione amministrativa (punto 7.3.e); in caso positivo, si chiede se tale aspetto sia coerente con la normativa vigente.

RISPOSTE

A) In caso di consorzio di cui all'art. 45, comma 2 lett. b) del Codice, i requisiti di cui al punto 7.3 lett. e) del disciplinare di gara devono essere posseduti direttamente dal consorzio, come indicato nel punto 7.7 del

disciplinare di gara. Peraltro, l'art. 47 co.1 del Codice si riferisce al differente requisito dell'organico medio annuo.

B) Si rappresenta che i criteri di valutazione dell'offerta tecnica non si considerano sovrapponibili ai requisiti di partecipazione alla gara, in quanto:

- relativamente al sub-criterio di valutazione A.1.1.1 viene valutata la media degli anni di esperienza degli addetti ivi indicati, mentre i requisiti di partecipazione in argomento fanno riferimento al numero delle unità di personale dettagliato nel punto 7.3 lett. e) del disciplinare di gara;
- relativamente al sub-criterio di valutazione A.1.1.2 viene valutata l'esperienza pregressa del tecnico EGE, mentre i requisiti di partecipazione in argomento fanno riferimento al numero delle unità di personale dettagliato nel punto 7.3 lett. e) del disciplinare di gara;
- relativamente al sub-criterio di valutazione A.1.1.3 viene valutato il numero superiore a 4 unità del personale dotato di patentino da frigorista, mentre i requisiti di partecipazione in argomento fanno riferimento ad un dato numerico pari a 4 unità del medesimo personale;
- relativamente al sub-criterio di valutazione A.1.1.4 viene valutata l'esperienza pregressa del personale per la conduzione di impianti termici con potenza termica nominale superiore a 232 kW, mentre i requisiti di partecipazione in argomento fanno riferimento al numero delle unità di personale dettagliato nel punto 7.3 lett. e) del disciplinare di gara.

3) DOMANDA

Siamo a chiederVi cortesemente di specificare i soggetti a cui deve essere intestata la copertura assicurativa contro i rischi professionali di cui all'art. 7.2 lettera c) del Disciplinare di gara.

RISPOSTA

Ai sensi e per gli effetti dell'art. 83 e dell'Allegato XVII del D.Lgs. 50/2016, il requisito della copertura assicurativa contro i rischi professionali di cui al punto 7.2 lett. c) del Disciplinare di gara deve essere posseduto dall'operatore economico. Qualora quest'ultimo sia costituito da più imprese, il requisito in argomento dovrà essere posseduto secondo quanto indicato nei punti 7.6 e 7.7 del disciplinare di gara, in relazione alle diverse tipologie giuridiche, ivi indicate, di possibile composizione dell'operatore economico.